

Quanto al Registro di contabilità, va ricordato che esso - ai sensi dell'art. 163 d.P.R. n. 554/99 - è il documento, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, su cui vanno trascritte dai libretti delle misure le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni, in ordine rigorosamente cronologico. Esso è tenuto dal Direttore dei Lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale designato. Esso peraltro - ai sensi dell'art. 183 d.P.R. n. 554/99 - deve rispondere a precise formalità intrinseche ed estrinseche ed essere numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 c.c. Esso, pertanto, prima di essere messo in uso, dovrà essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio (o da un notaio). L'ufficio del registro (o il notaio) dovrà dichiarare nell'ultima pagina del Registro medesimo il numero di fogli che lo compongono (in tal senso cfr. anche la nota del 30 giugno 2003 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici). La Cassazione ha, inoltre, chiarito che <<Registro di contabilità è solo il documento le cui pagine sono "preventivamente numerate e firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore" e nel quale le singole partite siano iscritte "rigorosamente in ordine cronologico" (art. 52 R.D. 350-95), per cui esso non può identificarsi con il "libretto delle misure" (...), sul quale s'annotano "la misura e la classificazione dei lavori" (art. 42 R.D. 350- 1895), nè al "giornale dei lavori" di cui all'art. 40 del cit. R.D., in cui si registrano settimanalmente i progressi dei lavori. In realtà, il registro della contabilità è l'unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d'insieme o unitaria dell'esecuzione dell'appalto; solo in esso si ha il dovere o onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perché da esso solo è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto e per il committente e per l'appaltatore, che, in applicazione di regole di diligenza e buona fede, deve iscrivere immediatamente in esso i fatti che può prevedersi incideranno sulla contabilità dei lavori (Cass. 24 gennaio 1997 n. 746). Pertanto se è certo che una contabilità irricostruibile o informe non è il registro (Cass. 22 luglio 1996 n. 6569), tale non può essere qualsiasi documento contabile dal quale non risulti una visione complessiva delle opere eseguite secondo il loro ordine cronologico e quindi del rilievo che eventuali variazioni di esse possono avere sui costi dell'appalto per ambedue le parti del contratto; è evidente quindi che un documento a fogli scomposti non può integrare il registro neppure provvisoriamente. In assenza del registro, l'appaltatore avrà la "facoltà" non l'onere "all'atto della firma d'iscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che crederà del proprio interesse", e in tal caso "le domande e le riserve ... non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54" (art. 89 R.D. 350-1895), una volta che lo stesso sia stato istituito. Solo con l'istituzione del registro sorge il dovere di iscrivere le riserve relative ai lavori eseguiti in precedenza>> (Cass. 24 marzo 2000, n. 3525).